

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4092

DEL 15/09/2011

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 112. Insediamento dei giovani in agricoltura. Terza sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Cannavera Stefania (CUAA: CNNSFN87L51B354J).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 112 Insediamento dei giovani in agricoltura;
- PREMESSO** che il 23/06/2010 la Sig.ra Cannavera Stefania ha presentato domanda di ammissione ai benefici in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 3137 del 20/10/2010, veniva approvata la Graduatoria Unica Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle domande non ammissibili relative alla terza sottofase. L'istanza della Sig.ra

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4092

DEL 15/09/2011

Cannavera si collocava nella posizione n. 79 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili;

PREMESSO che, con decreto assessoriale n. 35/DecA/1 del 14/01/2011, il termine per completare la presentazione della documentazione prevista dal bando veniva prorogato al 08/03/2011;

PREMESSO che con nota prot. n. 3374 del 29/03/2011, notificata il 08/04/2011, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus comunicava all'interessata, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza per mancata presentazione di parte della documentazione prevista dal bando. Alla Sig.ra Cannavera veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per presentare la documentazione prescritta o eventuali osservazioni contrarie, con l'avviso che in caso di mancato riscontro entro il termine indicato o di formulazione di argomentazioni ritenute non valide dall'Ufficio istruttore, sarebbe stato disposto il rigetto definitivo della domanda di finanziamento;

PREMESSO che, con nota pervenuta il 01/04/2011, la Ditta chiedeva l'annullamento della Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (D.S.C.) inviata il 29/03/2011, al fine di trasmettere una nuova D.S.C. e il Piano di Sviluppo Aziendale. L'Ufficio istruttore procedeva al richiesto annullamento il 05/04/2011;

PREMESSO che la Sig.ra Cannavera non riscontrava la richiesta di integrazione documentale. Pertanto, con determinazione n. 2301 del 14/06/2011, notificata il 27/06/2011 con nota prot. n. 6602 del 17/06/2011, il Servizio Territoriale comunicava alla Ditta il rigetto della domanda di contributo per non aver la stessa inoltrato all'Ufficio istruttore la documentazione richiesta dal bando;

VISTA la nota pervenuta il 04/07/2011, nella quale la Ditta rappresenta che *"al CAA di riferimento, Coldiretti - Ufficio zonale di Quartu S.E., sono stati necessari alcuni mesi per l'aggiornamento del fascicolo aziendale. Infatti solo in data 29 giugno c.a. il suddetto CAA è riuscito ad apportare gli aggiornamenti richiesti"*.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4092

DEL 15/09/2011

La Ditta, pertanto, chiede la riammissione della pratica in istruttoria, sussistendo ormai le condizioni per procedere all'integrazione documentale;

VISTO il paragrafo 10 del bando, recante "Completamento delle domande di aiuto", il quale dispone che entro il termine di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria i richiedenti le cui domande sono collocate in posizione utile devono procedere: al primo insediamento in agricoltura e alla costituzione del fascicolo aziendale, con contestuale iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole; alla presentazione della documentazione elencata nel bando, essenziale per il completamento della domanda di aiuto;

VISTO il decreto assessoriale n. 35/DecA/1 del 14/01/2011, che ha prorogato al 08/03/2011 il termine per completare la presentazione della documentazione prevista dal bando;

VISTA la nota della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura prot. n. 22847 del 24/11/2010, e in particolare il paragrafo 4, ai sensi del quale "*i termini per il completamento della domanda della Misura 112 hanno natura non perentoria (omissis). Le esigenze organizzative e di celerità della P.A. sono anche salvaguardate applicando l'art. 10 bis della L. 241/90. Nel momento in cui sono richieste le integrazioni documentali previste da tale norma, infatti, il (breve) termine di 10 giorni assegnato ex lege diventa perentorio per il destinatario.*";

VERIFICATO che l'Ufficio istruttore ha rispettato le disposizioni di cui al citato art. 10 bis della L. 241/90, assegnando all'interessato un termine perentorio di 10 giorni per il completamento della domanda, con scadenza al 18/04/2011;

CONSIDERATO che il provvedimento definitivo di rigetto è stato adottato il 14/06/2011, cioè circa due mesi dopo la scadenza del termine perentorio fissato dall'Ufficio istruttore a termini di legge per la presentazione dei documenti (18/04/2011);

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4092

DEL 15/09/2011

CONSIDERATO che la Ditta non ha dato riscontro al preavviso di rigetto, omettendo di presentare, entro il suddetto termine, sia le integrazioni documentali richieste, sia eventuali osservazioni contrarie;

VERIFICATO che dai riscontri effettuati tramite Sardegna IT, **NON** risultano richieste di assistenza rivolte dal CAA mandatario al Servizio Supporto Tecnico e che, pertanto, i ritardi nell'aggiornamento del fascicolo aziendale **NON** sono ascrivibili al malfunzionamento del portale SIAN;

RITENUTO per quanto sopra che le motivazioni addotte nel ricorso non siano congrue;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, di cui alla nota prot. n. 9200 del 16/08/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Cannavera Stefania (CUAA: CNNSFN87L51B354J);

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato